

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1106

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2006

Istituzione del reddito sociale minimo

ONOREVOLI SENATORI. - Le modificazioni del mercato e delle forme del lavoro ci consegna, definitivamente, ad una società in cui la «piena occupazione» non esiste più. Viviamo il tempo in cui la disoccupazione, ma molto di più, la precarietà e l'intermittenza nei luoghi di lavoro sono condizioni strutturali in progressiva espansione. La nozione stessa di flessibilità è a «senso unico», cioè intesa come assoluta disponibilità nel tempo e nello spazio della forza-lavoro, materiale ed immateriale.

La nozione keynesiana secondo la quale si ha a che fare con una condizione temporanea di ricerca di un posto di lavoro fisso, transitoria quindi verso l'inserimento in una società caratterizzata dal «pieno impiego», si rivela oggi inservibile a descrivere la condizione di moderna disoccupazione. Uno dei soggetti è la figura del disoccupato «espulso» dai cicli produttivi ristrutturati. Non è giovanissimo e, vista la mancanza di formazione continua che è invece richiesta dai mercati, risulta non ricollocabile facilmente. È questa la figura che rappresenta al meglio la violenza del processo di transizione che è in atto, tra la vecchia forma del lavoro e la nuova: a questa figura erano legate le politiche dei «lavori socialmente utili» che si sono dimostrate fallimentari. Ad essa era legato il meccanismo della cassa integrazione, ad esempio, che partiva però dall'esistenza di un contratto a tempo indeterminato, troncato prematuramente a causa dei processi ristrutturativi. E poi, i giovani lavoratori non provengono da un impiego a tempo indeterminato, ma accedono al reddito tramite lavori flessibili, precari, intermittenti. Siamo in presenza di figure che non somigliano all'inoccupato classico, ma che ricevono un reddito (e quindi dei diritti) per

tempi limitati, e poi si trovano, immediatamente ad esserne esclusi e cercano quindi un'altra porta d'accesso al mercato. Modificano continuamente il loro *status*. A questa condizione corrisponde una estrema varietà di figure sociali differenti, tutte accomunate dalla flessibilità e la discontinuità strutturale nel rapporto con la prestazione lavorativa e le forme non classicamente salariali della retribuzione.

Ma se nella precedente epoca l'accesso ai diritti di cittadinanza era legato al lavoro, e il nesso tra la condizione di «lavoratore dipendente a tempo indeterminato» e la possibilità di accedere a garanzie sociali fondamentali (ad esempio tutele contrattuali, Statuto dei lavoratori, istruzione pubblica, assistenza sanitaria, trattamento pensionistico adeguato) ha generato i tratti fondamentali della precedente costituzione materiale e formale, oggi con il cambiamento in atto nell'intera società un numero enorme di persone rischia di essere perennemente esclusa dalle condizioni minime di sicurezza sociale e quindi di cittadinanza. Questa situazione è strutturale ed in espansione, si candida cioè ad essere l'asse portante dell'intero sistema produttivo ed economico e la disuguaglianza e l'esclusione dei soggetti sociali interessati sono le premesse per lo sviluppo di una società escludente. Se il soggetto disoccupato, precario, intermittente non conquista diritti di cittadinanza ne soffriranno anche molti altri soggetti.

Si propone quindi una iniziativa politica (che andrà sostenuta a livello europeo) sulla salvaguardia e sulla distribuzione del reddito a tutti i lavoratori, occupati e non, dell'intero spettante salario sociale prodotto, tralasciando le richieste assistenziali ed ultra liberiste basate su rapporti e contrattualizzazioni

individuali e sulle forme di elargizione di «soccorso agli esclusi».

Il disegno di legge prevede un importo del reddito sociale minimo di 8.000 euro annui (non soggetti a tassazione); i requisiti per l'accesso prevedono la regolare residenza in Italia da almeno due anni, l'iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno, un reddito imponibile annuo percepito non superiore a 5.000 euro e l'appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a venticinquemila euro. L'importo sopra indicato del reddito sociale minimo va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT; è prevista inoltre la riduzione del cinquanta per cento dell'importo nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorative che produca un reddito inferiore all'ammontare del reddito minimo e la decadenza dal percepimento dello stesso nell'ipotesi in cui si ottenga un lavoro a tempo pieno; ciò permette di rivolgere tale istituto non solo ai disoccupati ma anche a coloro che svolgono lavoro precario, sottopagato o che hanno forme di sottoccupazione. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo deve essere calcolato ai fini pensionistici e prevede inoltre, in favore di soggetti titolari, forme di reddito indiretto e differito attraverso il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas, luce, acqua, telefono, rifiuti, oltre a un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'accesso gratuito ai servizi fondamentali quali trasporti urbani, servizio sanitario, studi e formazione. A tal proposito si ritiene di dover sottolineare l'importanza e la necessità di formazione continua, intesa come percorso di conoscenza, apprendimento, creazione, fruizione di un punto di vista tecnico, scientifico e culturale. Essa definisce un diritto complesso perché è allo steso tempo garanzia e risorsa. Garanzia perché nella nostra società ad alto contenuto immateriale e comunicativo il diritto alla formazione è sinonimo di

diritto di poter decidere e scegliere. Risorsa perché è attraverso la formazione che si può accedere o riaccedere al mercato del lavoro.

Accedono al reddito sociale minimo anche i soggetti titolari di pensioni sociali minime nonché i componenti dei nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito riconosciuto quale requisito per accedere al reddito sociale minimo.

Si propone di reperire le risorse necessarie per le spese previste dal presente disegno di legge, quantificate in circa 100 milioni di euro a partire dal 2007, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'unificazione al 18% delle aliquote relative ai redditi da capitale.

Il disegno di legge non mira ad inserire elementi di assistenzialismo, ma si muove nell'ambito delle diverse battaglie per la buona occupazione, a partire dalla constatazione che la politica legislativa degli ultimi anni, tendente alla flessibilizzazione ed alla precarizzazione dei rapporti di lavoro non ha portato ad un incremento dei livelli occupazionali, ed ha avuto anzi effetti negativi anche sul piano distributivo per il mondo del lavoro.

Questa proposta, unitamente alle altre iniziative legislative parlamentari e di iniziativa popolare, costituisce anche un appello all'Europa sociale del lavoro per rivendicare il diritto al reddito sociale minimo per i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori precari, sottoccupati e sottopagati; una battaglia civile europea.

Si auspica che attraverso l'introduzione del reddito sociale minimo si avvii una nuova stagione di riforme con al centro il rafforzamento della protezione sociale complessiva, gli incrementi occupazionali con lavori a tempo pieno, a pieno salario e diritti garantiti, nonché la lotta alla disoccupazione ed alla povertà in generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del reddito sociale minimo)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;

c) reddito personale imponibile annuo non superiore a 5.000 euro;

d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25.000 euro per nuclei composti da due persone e a 30.000 euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4.000 euro.

2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, disciplinato da apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Entità del reddito sociale minimo)

1. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, è di 8.000 euro.

2. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

3. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo viene calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

5. L'importo indicato al comma 1 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire il reddito sociale minimo per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree indicate nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. In caso di omessa attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con un soggetto che fruisce del reddito so-

ciale minimo, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Si applica il procedimento previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la decadenza dal diritto di percepire la retribuzione sociale.

Art. 4.

(Agevolazioni economiche per l'utilizzo dei servizi pubblici)

1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui al comma 1 dell'articolo 1, è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui al comma 5 dell'articolo 2, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed ai servizio sanitario nazionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

2. È previsto altresì, per i medesimi soggetti, il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento alla fornitura di elettricità e al servizio di telefonia fissa, attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori o gestori, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che è adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo usufruiscono di un canone

sociale per l'occupazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale canone è determinato da ciascuna regione con propria legge.

Art. 5.

*(Contributi per la stabilizzazione
dei posti di lavoro)*

1. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale ai sensi della presente legge è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione minima sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del termine massimo di godimento del diritto, come previsto al comma 6 dell'articolo 2.

2. Per l'assunzione di lavoratori titolari di retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni, e nelle aree indicate nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

3. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se lo supera.

4. I fruitori del reddito sociale minimo che intendano avviare un'attività imprenditoriale sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

Art. 6.

(Estensione dei benefici)

1. Accedono ai benefici previsti dalla presente legge anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime, nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 1.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'unificazione al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.